

**Attenti alla scadenza del 12 gennaio !** Compensi agli Amministratori: il compenso degli amministratori, dal punto di vista contabile, concorre alla formazione del bilancio e del risultato di esercizio secondo il principio di competenza economica, mentre dal punto di vista fiscale i compensi degli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti (principio di cassa). Tuttavia anche se l'articolo 95, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) dispone che "i compensi spettanti agli amministratori delle società siano deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti", l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2001, n. 57/E, ha chiarito che la finalità del citato art. 95 è quello di: "far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante". E per mantenere la simmetria tra l'anno di tassazione per l'amministratore e l'anno di deducibilità per il committente è riconosciuta anche al soggetto "erogante" l'applicazione del principio di cassa "allargato" che significa che se i compensi vengono corrisposti entro il 12 GENNAIO sono deducibili nell'anno precedente purché relativi a prestazioni rese in tale periodo. I compensi degli amministratori erogati dopo il 12 gennaio, sono invece deducibili dal reddito dell'anno in corso anche se riferiti a prestazioni rese nell'anno precedente.

Per quanto riguarda, invece, i compensi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti ai dipendenti o ai collaboratori la deducibilità segue sempre il criterio della competenza. Le retribuzioni degli stessi saranno quindi deducibili nel periodo d'imposta precedente anche se saranno corrisposte tra l'1 e il 12 gennaio oppure anche successivamente al 12 gennaio.